
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Legge 11 novembre 1996, n. 574 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari";
- il Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, ed in particolare l'art. 38;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 6 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2005, con il quale sono stati adottati i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, ai sensi della Legge 574/1996 e dell'art. 38 del citato D.Lgs. 152/1999;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", ed in particolare l'art. 112, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

- l'utilizzazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari è soggetta a comunicazione all'autorità competente;
- le Regioni - sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - disciplinano le attività di utilizzazione delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del predetto decreto;

Preso atto:

- che il D.M. 6 luglio 2005 sopra citato - ai sensi di quanto previsto dall'art. 170, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 152/2006 - si applica fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 112, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006;
- che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali non ha a tutt'oggi provveduto in merito e che pertanto continua ad applicarsi il predetto D.M. 6 luglio 2005;

Ritenuto opportuno - anche al fine di migliorare la fertilità dei terreni, salvaguardare le acque superficiali e di falda, nonché limitare le esalazioni maleodoranti - disciplinare l'utilizzazione delle acque di vegetazione e l'impiego in ambito regionale, in conformità a quanto previsto dal suddetto D.M. 6 luglio 2005, così come indicato nell'allegato alla presente deliberazione;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'articolo 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto, pertanto, del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Dario Manghi, ai sensi del citato art. 37, comma 4, della L.R. n. 43/2001 e della predetta deliberazione n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa ed integralmente richiamate:

1. di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale, le "Prime disposizioni tecniche regionali per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari", con riferimento al D.M. 6 luglio 2005, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
2. di trasmettere la presente deliberazione all'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) ed alle Province;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e di diffonderlo sul sito Internet della Regione all'indirizzo <http://www.ermesagricoltura.it/>.

Prime disposizioni tecniche per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari di cui all'articolo 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

A. Oggetto e ambito di applicazione

1. Le presenti "Prime disposizioni" si applicano - ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" - all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 574, sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. del 6 Luglio 2005.
2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenuta che tengano conto delle caratteristiche pedologiche, morfologiche e colturali del sito e che siano rispettosi delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
3. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide disciplinata dalla Legge n. 574/1996 e dalle presenti "Prime disposizioni" è esclusa ai sensi dell'art. 185, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo.

B. Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'art. 1 della Legge n. 574/1996, ai fini delle presenti "Prime disposizioni" si intende per:
 - a) lavorazione meccanica delle olive: le operazioni effettuate durante il procedimento di estrazione dell'olio a partire dal lavaggio delle olive;
 - b) sito di spandimento: area aziendale omogenea per caratteri morfologici, (pendenza), pedologici (tessitura e pH) e tipologia colturale prevalente, costituita da una o più particelle catastali o parti di esse su cui si effettua lo spandimento;
 - c) primo spandimento: la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e di sanse umide a decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti "Prime disposizioni", su uno o più siti di spandimento, ovvero il primo riutilizzo dopo l'eventuale periodo di riposo temporaneo;

- d) spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento nell'anno successivo ad un precedente spandimento;
- e) periodo di riposo temporaneo: arco temporale di divieto di distribuzione su siti oggetto di ripetuti spandimenti negli anni;
- f) anno: il periodo di tempo che intercorre tra il 1° settembre ed il 31 agosto dell'anno successivo;
- g) sanse umide: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive, non palabili, prodotte dal ciclo continuo a due fasi;
- h) titolare del sito di spandimento: il proprietario o conduttore del sito di spandimento;
- i) corsi d'acqua superficiali: ai fini dell'applicazione delle presenti "Prime disposizioni", salvo eventuali esclusioni, sono da considerare:
- i corsi d'acqua riportati nelle Tavole 1 del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.1338 del 28 Gennaio 1993;
 - i corsi d'acqua elencati nell'elaborato M del predetto Piano Paesistico;
 - i corsi d'acqua diversi dai precedenti classificati con la dizione torrenti, rii e canali dalla Carta tecnica regionale e inseriti negli strumenti di pianificazione subregionale (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale)
- j) pendenza: deriva da misure in campo integrate da calcoli sulla base delle carte topografiche. La misura di campo si può ottenere dal rapporto percentuale tra la differenza di quota degli estremi, superiore ed inferiore, del terreno considerato e la loro distanza, con il supporto della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.).

Si utilizzano i seguenti termini in funzione del valore percentuale del gradiente:

Valori percentuali	Classi del gradiente	
	Pendii semplici	Pendii complessi
<0-2 (da 0 a 3)	Pianeggiante	Pianeggiante
2-6 (da 1 a 8)	Dolcemente inclinato	Dolcemente ondulato
6-12 (da 4 a 16)	Molto inclinato	Ondulato
12-25 (da 10 a 30)	Moderatamente ripido	Moderatamente ripido
25-50 (da 20 a 60)	Ripido	Ripido
> 50 (>45)	Molto ripido	Molto ripido

- k) tessitura: si riferisce alla distribuzione per classi di grandezza delle particelle elementari del suolo. Deriva da misura mediante determinazione di laboratorio e/o da stima di campo.

Le determinazioni di laboratorio sono state effettuate su un numero limitato di profili analizzati (in genere da 1 a 5-6 per ogni suolo). Le stime in campo su numerose osservazioni (profili e trivellate).

Per le particelle elementari con dimensioni < 2mm si utilizzano le seguenti classi dimensionali:

Diametro mm	Nome dei costituenti
2-1	Sabbia molto grossa
1-0,5	Sabbia grossa
0,5-0,25	Sabbia media
0,25-0,10	Sabbia fine
0,10-0,05	Sabbia molto fine
0,05-0,002	limo
<002	argilla

Le proporzioni relative alle principali frazioni granulometriche del suolo (diametro<2mm) vengono descritte nei seguenti termini e con riferimento alla tabella qui riportata:

Classi generali	Classi fondamentali	Termini generali
Grossolana	Sabbie Sabbie franche	Grossolana
Media	Franco-sabbiosa Franco-sabbiosa fine Franco-sabbiosa molto fine Franca Franco-limosa Limo Franco-argillosa Franco argilloso sabbiosa Franco argilloso limosa	Moderatamente grossolana Media Moderatamente fine
Fine	Argilla sabbiosa Argilla limosa Argilla	Fine

- l) reazione: indica il grado di acidità del suolo. Viene espressa come valore di pH che è il logaritmo negativo della concentrazione idrogenionica della soluzione acquosa del suolo. Deriva da determinazioni di laboratorio e da stime di campagna con indicatore colorimetrico.

Le determinazioni di laboratorio sono state effettuate su un numero limitato di profili orizzontali (in genere da 1 a 5-6 per ogni suolo).

La reazione è classificata nel modo seguente:

Valori di pH	Classi
< 4,5	Estremamente acido
4,5-5,0	Molto fortemente acido
5,1-6,0	Moderatamente acido
6,1-6,5	Debolmente acido
6,6-7,3	Neutro
7,4-7,8	Debolmente alcalino
7,9-8,4	Moderatamente alcalino
8,5-9,0	Fortemente alcalino
> 9,0	Molto fortemente alcalino

- m) capacità di accettazione delle piogge. Si riferisce alla capacità del suolo di accettare apporti idrici senza che si verifichino fenomeni di ruscellamento superficiale o sottosuperficiale e di percolazione profonda.

C. Comunicazione preventiva

1. La comunicazione di cui all'art. 3 del D.M 6 Luglio 2005 e dell'art. 3 della Legge n. 574/1996 ha la finalità di rendere disponibili alle amministrazioni competenti le informazioni per valutare la coerenza delle pratiche di utilizzazione agronomica proposte con le norme vigenti, nonché di assolvere a più generali finalità di monitoraggio ambientale.
2. Il legale rappresentante del frantoio che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno delle acque di vegetazione e delle sanse umide è tenuto a presentare la comunicazione di cui al precedente punto 1.

3. La comunicazione deve avvenire ogni anno e deve pervenire al Sindaco del Comune nel quale ricade il sito di spandimento e, per conoscenza, alla Sezione Provinciale dell'ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente) competente per territorio, almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento.
4. La prima comunicazione deve essere redatta secondo le seguenti modalità:
 - a) per i frantoi con capacità effettiva di lavorazione superiore a 2 t nelle otto ore, deve almeno riportare i contenuti dell'allegato 1 e 2 delle presenti "Prime disposizioni" tecniche;
 - b) per i frantoi aventi capacità effettiva di lavorazione uguale od inferiore a 2 t di olive nelle otto ore, deve riportare almeno le informazioni di cui all'allegato 1 alle presenti "Prime disposizioni" ad eccezione dei seguenti punti: A.a) punto 4, A.b) (Relazione tecnica) e A.c) (Dichiarazione titolare sito spandimento).
5. E' fatto obbligo di trasmettere annualmente al Comune competente la comunicazione relativa agli spandimenti successivi al primo. Tale comunicazione deve contenere almeno i dati di cui al predetto allegato 1, lettere B (Dati del legale rappresentante e dati e caratteristiche del frantoio) e C (Dati relativi ai siti di spandimento). I dati di cui alla lettera D (Dati e caratteristiche dei contenitori di stoccaggio) devono essere comunicati solo in caso di variazione.
6. Per gli spandimenti successivi al primo, la relazione di cui all'allegato 2 alle presenti "Prime disposizioni" deve essere presentata al Comune di competenza nel caso di variazione dei contenuti previsti ai punti A.1 (Cartografia e Informazioni relative ai suoli), A.2 (Morfologia), A.3 (Idrologia), B.4 (Modalità di spandimento) dell'allegato stesso. Nel caso di sole variazioni di cui alla lettera A punto 4 e lettera B punti 1, 2 e 3 dell'allegato 2 queste possono essere comunicate ad integrazione dei contenuti di cui al punto 5.

D. Norme transitorie

1. In via transitoria (per la campagna 2006-2007) sono fatte salve le comunicazioni già effettuate ai sensi della L. 11 novembre 1996, n. 574, purché integrate dalla documentazione prevista dalle presenti "Prime disposizioni".
2. Tali integrazioni dovranno pervenire al Comune e per conoscenza alla sede provinciale ARPA almeno entro 10 gg. dall'inizio delle attività di spandimento.

E. Modalità e tempi di spandimento.

1. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.
2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.
3. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1 della L. 11 novembre 1996, n. 574 è consentita in osservanza del limite di accettabilità di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo.
4. Il Sindaco, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione di cui alla precedente lettera C, ovvero dei risultati dei controlli di cui alla lettera J, può impartire, con motivato provvedimento, specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 574/1996.

F. Esclusioni e limitazione allo spandimento

1. Fatti salvi il divieto di spandimento su terreni non adibiti ad usi agricoli le acque di vegetazione e le sanse umide non si possono spandere ove ricorrano i seguenti casi:
 - a) entro 10 metri dai corsi d'acqua superficiali;
 - b) entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
 - c) le disposizioni dei suddetti punti a) e b) non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ai corpi idrici artificiali arginati e ai sistemi di scolo adibiti esclusivamente alla raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche dell'azienda;
 - d) boschi;
 - e) giardini ed aree di uso pubblico;

- f) i terreni investiti da colture orticole in atto, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - g) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
 - h) aree di cava;
 - i) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o terreni saturi di acqua.
 - j) nei suoli in cui la capacità di accettazione delle piogge, come definita in allegato 2, risulti bassa o molto bassa, nei terreni a riposo, in set-aside;
 - k) nei suoli con pH inferiore a 6,5.
2. Nelle zone individuate come vulnerabili ai nitrati (ZVN), ai sensi dell'art. 30 del titolo III delle Norme del Piano di Tutela della acque (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005, le acque di vegetazione e sanse umide distribuite devono corrispondere ad un quantitativo di azoto ad ettaro non superiore a 170 kg.
 3. In relazione alla pendenza dei terreni il divieto di spandimento si applica su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 30% .
 4. Nei siti di spandimento con pendenza media compresa tra il 10-30% ai fini di contenere il ruscellamento superficiale, la distribuzione di acque di vegetazione e sanse umide è ammessa alle seguenti condizioni:
 - la continuità degli appezzamenti lungo la linea di massima pendenza deve essere interrotta da fossi acquai, distanziati l'uno dall'altro di 60 metri;
 - il volume massimo di acque di vegetazione e sanse umide apportabile in tali situazione non deve superare 50 m³/ettaro;
 - fatto salvo quanto previsto al punto 2, la dose di azoto massima consentita non deve essere superiore ai fabbisogni delle colture e in ogni caso non superare 210 Kg per ettaro all'anno, considerando, oltre al contributo degli effluenti di allevamento, i contributi dei concimi azotati ed ammendanti organici.

G. Stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Nelle fasi di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006.

2. Nelle fasi di stoccaggio è vietata altresì la miscelazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide con residui agricoli derivanti da pratiche agronomiche. L'utilizzazione di questi ultimi in agricoltura dovrà essere svolta al di fuori della utilizzazione agronomica dei residui derivanti dalla lavorazione delle olive disciplinata dalle presenti "Prime disposizioni", dalla L. 574/1996 e dal D.M. 6 luglio 2005.
3. I contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le acque di vegetazione e le sanse umide nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.
4. La capacità dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere calcolata in base ai seguenti parametri:
 - a) volume delle acque di vegetazione, e le eventuali acque di lavaggio delle olive e degli impianti, prodotte in quindici giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore;
 - b) apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate;
 - c) franco di sicurezza, di almeno dieci centimetri.

Il franco di cui alla lettera c deve essere sempre libero dalle acque di vegetazione.

5. L'eventuale scarico delle acque di lavaggio delle olive non ricomprese nella determinazione della capacità di stoccaggio è regolamentato dal Decreto Legislativo n. 152/2006.
6. Ove il frantoio disponga di contratti di conferimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide ovvero di altri documenti che dimostrino l'effettivo trasferimento ad altri soggetti, la capacità dei contenitori è ridotta in proporzione al volume trasferito.
7. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilità $K > 1 \cdot 10^{-7} \text{cm/s}$, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.
8. E' obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori di stoccaggio di nuova costruzione, situati nei centri abitati.
9. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti "Prime disposizioni" devono essere

adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti punti entro due anni. Per i frantoi collocati in aree urbanizzate i tempi di adeguamento sono tre anni.

H. Divieti di stoccaggio

1. Lo stoccaggio delle acque di vegetazione e sanse umide non è ammesso:
 - a distanza di 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali, dei laghi e dei bacini;
 - nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano, corrispondenti ad un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione, di cui all'art. 94, comma 6, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" salvo diversa delimitazione, stabilita dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi dell'art. 42 delle norme del Piano di tutela delle acque (PTA).

I. Trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Il documento di accompagnamento in triplice copia redatto dal legale rappresentante del frantoio da cui si originano le acque e/o sanse trasportate deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione e/o sanse trasportate costituiti da denominazione, ragione sociale, indirizzo sede legale dello stabilimento, e i dati identificativi del legale rappresentante;
 - b) la quantità delle acque di vegetazione e/o sanse trasportate espresse in m³;
 - c) l'identificazione del mezzo di trasporto;
 - d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;
 - e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque di vegetazione e/o sanse trasportate.
2. Per ogni trasporto di acque di vegetazione e/o sanse umide deve essere presente il documento di accompagnamento numerato progressivamente e datato.
3. Nel caso in cui le acque e le sanse umide vengono prodotte, trasportate e utilizzate all'interno della stessa azienda, senza percorrere la pubblica viabilità, non è necessario produrre la documentazione di cui al punto 1. Sarà sufficiente tenere aggiornata una scheda in cui siano riportati l'individuazione del sito di spandimento, la data di distribuzione e le quantità in m³ delle acque di vegetazione utilizzate.

4. Nel caso in cui le acque di vegetazione o sanse umide sono conferite in un contenitore di stoccaggio, non contiguo al frantoio che le ha prodotte, non è necessario produrre la documentazione di cui al punto 1. Sarà sufficiente tenere aggiornata una scheda in cui siano riportati
 - gli estremi identificativi del frantoio;
 - l'ubicazione del contenitore di stoccaggio;
 - la quantità di acque trasportate espresse in m³

Tale scheda deve sempre essere redatto in duplice copia. Una copia deve permanere presso il frantoio e l'altra deve accompagnare il trasporto delle acque di vegetazioni e/o sanse.

5. Il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve avvenire in contenitori chiusi.

J. Controlli e relazioni periodiche

1. Il controllo istruttorio e su campo è definito nei Programmi Annuali delle attività delle Sezioni provinciali ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna). Il legale rappresentante del frantoio, il titolare del sito di spandimento e l'eventuale responsabile del contenitore di stoccaggio sono tenuti a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso agli organismi di controllo.
2. Ogni anno entro il 31 ottobre l'Autorità che riceve la comunicazione ai sensi della lettera C delle presenti "Prime disposizioni" trasmette alle sedi provinciali dell'ARPA un estratto informatizzato di ciascuna comunicazione e una relazione contenente i dati dell'allegato 1, i dati dell'allegato 2, lettera A, punti 3.4 e 4 e le informazioni acquisite ai sensi della lettera I punto 1, relative all'anno precedente. L'ARPA sulla base delle comunicazioni delle proprie sedi provinciali entro il 31 gennaio dell'anno successivo trasmette alla Regione una relazione sull'applicazione delle presenti "Prime disposizioni". La relazione trasmessa dall'ARPA deve ricomprendere i dati delle ispezioni effettuate dagli organi preposti, con riferimento al numero ed ai relativi risultati, nonché informazioni sulle sanzioni amministrative e penali irrogate.
3. La Regione con cadenza triennale, a partire dalla data di emanazione delle presenti "Prime disposizioni" trasmette, entro il 31 marzo, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali una relazione sull'applicazione della Legge 574/1996, basata sui dati di cui all'allegato 3 del D.M. 6 luglio 2005.

Notizie e dati da inserire nella comunicazione

A. Parte generale.

La comunicazione ha la finalità di rendere disponibili alle amministrazioni competenti le informazioni per valutare la coerenza delle pratiche di utilizzazione agronomica proposte con le norme vigenti, nonché di assolvere a più generali finalità di monitoraggio ambientale, e per il primo spandimento, comprende:

- a) la dichiarazione nella quale il legale rappresentante del frantoio si impegna a rispettare le sotto indicate disposizioni per la parte di propria competenza:
 1. i contenuti della Legge n. 574/1996 e del D.M 6 luglio 2005 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”;
 2. le disposizioni tecniche emanate dalla Regione Emilia-Romagna;
 3. le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal Sindaco;
 4. i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione;
- b) la relazione tecnica di cui all'art. 3 della Legge n. 574/1996 riportante almeno le notizie e i dati di cui all'allegato 2 delle presenti "Prime disposizioni" relativi ad ognuno dei siti di spandimento, sottoscritta da un dottore agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale;
- c) la dichiarazione del titolare del sito di spandimento che è a conoscenza e si impegna a rispettare le sotto indicate disposizioni per la parte di propria competenza:
 1. i contenuti della Legge n. 574/1996 e del D.M 6 luglio 2005 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”;
 2. le disposizioni tecniche emanate dalla Regione Emilia-Romagna;
 3. le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal Sindaco;
 4. i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.

B. Dati del legale rappresentante e dati e caratteristiche del frantoio

- a) Nominativo del legale rappresentante;
- b) Denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico e fax;
- c) Tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi);
- d) t di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva);
- e) Produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide in m³;
- f) Giorni di durata prevedibile della campagna oleicola;
- g) Produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in m³.

C. Dati relativi ai siti di spandimento

- a) Periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento;
- b) Quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in m³ che si prevede di spandere nel sito;
- c) Nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento;
- d) Informazioni relative alla Superficie agricola utilizzata per lo spandimento:
 - 1. copia della sezione o tavola della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante la delimitazione dei siti di spandimento (aree omogenee aziendali) individuate da una lettera (A,B....);
 - 2. elenco delle particelle catastali comprese in ciascun sito di spandimento; ad es: sito di spandimento A, dati delle particelle comprese: comune, sezione, foglio, mappale, superficie catastale (espressa in ettari ed are);
 - 3. attestazione del relativo titolo d'uso.
- e) Numero di anni per i quali è previsto l'utilizzo del sito richiamato in allegato 2.

D. Dati e caratteristiche dei contenitori di stoccaggio

- a) Titolare del contenitore di stoccaggio;

- b) Volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione recepibili espresso in m³;
- c) Localizzazione (indirizzo, comune, provincia) e copia della sezione o tavola della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante l'individuazione dell'area di stoccaggio;
- d) Tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato; presenza o assenza di copertura).

Notizie e dati da inserire nella relazione tecnica di cui all'allegato 1, parte A, lettera b), che costituisce parte integrante della comunicazione

A. Sito oggetto dello spandimento

Titolare del sito di spandimento: dati identificativi della azienda agricola.

1. Cartografia

- 1) copia della sezione o tavola della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante la delimitazione dei siti di spandimento (aree omogenee aziendali) individuate da una lettera (A,B....) come indicato al paragrafo C) lettera d) dell'Allegato 1;
- 2) attestazione del relativo titolo d'uso;
- 3) l'ubicazione dei pozzi pubblici e/o privati ad uso potabile e delle loro aree di rispetto;
- 4) l'indicazione delle abitazioni non indicate in cartografia e relative aree di rispetto.

Le visure e gli estratti di mappa catastale su cui sono individuate le particelle catastali comprese in ciascun sito di spandimento, se non richiesti espressamente dal Comune competente, debbono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo presso una sede del frantoio da indicarsi nella comunicazione.

1.1 Informazioni relative ai suoli

Si richiede la stima:

- a) della tessitura e del pH prevalenti per ciascun sito di spandimento;
- b) della capacità di accettazione delle piogge (soltanto per i terreni ubicati in pianura).

Le stime devono essere effettuate secondo i metodi definiti nella "Guida per la descrizione e il campionamento dei suoli aziendali nell'ambito delle attività dei servizi di assistenza tecnica in agricoltura" della Regione Emilia-Romagna. In relazione ai suoli ricadenti nel territorio di pianura, si ammette l'utilizzazione dei dati acquisibili dalla consultazione del "Catalogo regionale dei tipi di suolo della pianura emiliano-romagnola", versione 2006, consultabile on-line all'indirizzo: <http://gias.regione.emilia-romagna.it/suoli.asp> previa verifica in loco da parte del tecnico estensore della relazione.

La procedura di ricerca geografica relativa all'impiego delle matrici organiche prevede:

- individuazione tramite puntatore del sito di spandimento;

- riconoscimento in campo dei tipi di suolo presenti, tramite una guida con chiavi interpretative;
- la visualizzazione dei seguenti dati richiesti, presenti in banca dati:
 - a) tessitura e pH prevalenti;
 - b) stima della capacità di accettazione delle piogge.

Qualora la capacità di accettazione risulti bassa o molto bassa il suolo non è idoneo allo spandimento.

2. Morfologia

- 2.1 Specificare se il terreno è in pendenza o pianeggiante (v. definizioni) e descrivere dettagliatamente le relative sistemazioni idraulico-agrarie.

3. Idrologia

- 3.1 Se è presente una falda temporanea, è necessario specificare la sua profondità.
- 3.2 Profondità della prima falda permanente.
- 3.3 Se sono presenti corsi d'acqua superficiali, laghi o bacini lungo i confini dell'appezzamento, è necessario indicare la loro denominazione.
- 3.4 Bacino idrografico di riferimento.

4. Tipologie colturali prevalenti per sito di spandimento

- 4.1 Elenco delle tipologie da indicare:
- a) seminativi: cereali autunno-vernini, cereali primaverili-estivi, leguminose non foraggere, barbabietola da zucchero, colture industriali, patata, altre ortive da pieno campo;
 - b) foraggere avvicendate: erba medica, ecc. erbai;
 - c) coltivazioni legnose agrarie : vite, olivo, fruttiferi e vivai;
 - d) prati permanenti e pascoli.

Se coltura in atto indicarne la specie. Nel caso di colture erbacee, specificare se si adottano rotazioni o avvicendamenti colturali.

B. Trasporto e spandimento

- 1) Denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguirà il trasporto;

- 2) Denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguirà lo spandimento per l'utilizzo agronomico;
- 3) Capacità e tipologia del contenitore che si prevede di utilizzare per il trasporto;
- 4) Modalità di spandimento;
- 5) Specifica delle caratteristiche tecniche dei mezzi a disposizione per lo spandimento/interramento.